

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2612

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
(ANDREOTTI)**

**di concerto col Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile  
(LATTANZIO)**

**col Ministro dei Lavori Pubblici  
(PRANDINI)**

**col Ministro di Grazia e Giustizia  
(VASSALLI)**

**col Ministro dell'Interno  
(SCOTTI)**

**col Ministro del Turismo e dello Spettacolo  
(TOGNOLI)**

**col Ministro per i Beni Culturali e Ambientali  
(FACCHIANO)**

**col Ministro dei Trasporti  
(BERNINI)**

**col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale  
(DONAT-CATTIN)**

**col Ministro degli Affari Esteri  
(DE MICHELIS)**

**col Ministro delle Finanze  
(FORMICA)**

**col Ministro della Difesa  
(ROGNONI)**

**col Ministro dell'Ambiente  
(RUFFOLO)**

**col Ministro del Tesoro  
(CARLI)**

**e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica  
(CIRINO POMICINO)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1991**

**Proroga di termini previsti da disposizioni legislative**

ONOREVOLI SENATORI. - Alcuni termini posti da disposizioni legislative in materia di calamità naturali, di urbanistica, di opere pubbliche, di prevenzione incendi, di ammodernamento e potenziamento dei servizi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di servizi sociali presso il Ministero degli affari esteri, prorogati più volte e, da ultimo, dalla legge 31 maggio 1990, n. 128, vengono a scadere il 31 dicembre 1990.

Poichè permangono le situazioni, sia di fatto che giuridiche, che avevano indotto in precedenza ad adottare le norme relative ed a prorogarne l'efficacia, si ritiene necessario disporre nuovamente un ulteriore differimento di tali termini al fine di impedire la soluzione di continuità nell'azione amministrativa.

Nel settore della protezione civile la scadenza del 31 dicembre 1990 pone alcuni problemi per quanto riguarda la permanenza di taluni gruppi scientifici e la possibilità della collaborazione con gli istituti scientifici più rappresentativi.

La mancata approvazione del disegno di legge istitutivo del Servizio nazionale di protezione civile (approvato dal Parlamento e rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica: atto Camera 395-B) rende necessario, tra l'altro, prorogare la normativa che consente il ricorso agli istituti scientifici che svolgono una indispensabile opera di protezione civile fin dal 1984, per effetto dell'articolo 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363.

Con l'articolo 1 viene prorogata ulteriormente di un anno l'efficacia di tale normativa al fine di consentire al Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti di fornire una consulenza scientifica, tecnica e normativa nel campo della difesa dai terremoti, ed al Gruppo nazionale per la vulcanologia di

fornire al Dipartimento per il coordinamento della protezione civile un'adeguata copertura strumentale permanente di sorveglianza geofisica e geochimica nelle aree vulcaniche attive italiane.

Con lo stesso articolo 1 viene prorogata di un anno l'autorizzazione al Dipartimento stesso di avvalersi delle prestazioni offerte dalle associazioni di volontariato di protezione civile, previste dall'articolo 11 della cennata legge 24 luglio 1984, n. 363.

Nel quadro del completamento degli interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, appare necessario prorogare l'attività delle sezioni staccate di Avellino e Salerno del provveditorato alle opere pubbliche della Campania.

L'esigenza della prosecuzione dell'attività di dette sezioni staccate, disposta con l'articolo 2, appare manifesta in considerazione della maggiore vicinanza alle situazioni locali, che richiedono una partecipazione vigile e continua da parte delle Amministrazioni ed inoltre per evitare intralci, conseguenti a mutamenti strutturali, nell'espletamento di funzioni in corso.

Il settore dell'urbanistica è interessato dalle ulteriori proroghe di cui agli articoli 3 e 4.

La proroga al 31 dicembre 1991 della scadenza del termine di applicazione dell'istituto del silenzio-assenso per le concessioni ad edificare in materia di interventi di edilizia residenziale diretti alla costruzione di abitazioni od al recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'articolo 3, intende ulteriormente rispondere ad una duplice accertata esigenza.

Infatti, da un lato, l'istituto mira a risolvere casi di anomalo ritardo e dall'altro a porsi come stimolo nei confronti delle amministrazioni locali per accelerare l'iter burocratico di esame delle pratiche di rilascio delle concessioni.

In attesa di una definitiva sistemazione normativa dell'istituto del silenzio-assenso, si rende necessario prorogare ulteriormente il termine in questione.

Appare altresì necessario prorogare il termine previsto dall'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, richiamato dall'articolo 2, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la localizzazione dei programmi costruttivi nei Comuni di maggiori dimensioni.

Il differimento, disposto con l'articolo 4, appare indispensabile rispetto ai Comuni che non dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, per localizzare, nelle zone residenziali indicate dai piani regolatori o dai programmi di fabbricazione, i programmi costruttivi di edilizia economica e popolare, tenendo presente che la maggior parte dei Comuni ha del tutto esaurito le aree dei piani di zona e la possibilità di utilizzare aree al di fuori dei piani stessi è di evidente importanza.

Appare altresì opportuna la proroga di un anno del termine per la cessione e assegnazione degli alloggi di edilizia agevolata e convenzionata, disposta con l'articolo 5, al fine di evitare la decadenza dal beneficio del contributo sugli interessi di preammortamento, inizialmente previsto entro due anni dall'ultimazione dei lavori, dall'articolo 18, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

La durata biennale del termine non consente la collocazione, a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di legge, degli alloggi di edilizia agevolata-convenzionata, con conseguente vanificazione delle finalità proprie di tale tipo di edilizia.

Infatti, con la perdita del contributo, i costi vengono ad equipararsi a quelli degli alloggi in regime di libero mercato, che presentano caratteristiche generali di maggior pregio.

Sempre nel settore delle opere pubbliche, viene disposta con l'articolo 6 la proroga di un anno della facoltà di provvedere ai lavori di manutenzione straordinaria, di adattamento e di ristrutturazione dell'edilizia penitenziaria, a cura del Mini-

stero di grazia e giustizia e con oneri a carico del proprio bilancio.

La proroga si rende necessaria in considerazione dei lavori di adattamento degli istituti penitenziari resi necessari dalla legge 26 giugno 1990, n. 162, sulla droga, che ha previsto la costituzione di servizi o istituti «idonei» ai fini del trattamento dei detenuti tossicodipendenti, alcolisti o malati di AIDS.

In relazione alla cessazione dell'attività dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, in Palermo, che la legge 31 maggio 1990, n. 128, aveva prorogato al 31 dicembre 1990, non ritenendosi necessario disporre ulteriori proroghe dell'attività di tale ufficio, si è previsto, con l'articolo 7, il trasferimento delle competenze e del personale dell'Ispettorato al provveditorato alle opere pubbliche di Palermo.

Il 31 dicembre 1990 è scaduta la proroga di un anno, stabilita dall'articolo 23 della legge 31 maggio 1990, n. 128, per l'effettuazione di lavoro straordinario, in deroga alle vigenti disposizioni, da parte del personale della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

In attesa del riordinamento degli Istituti di previdenza, previsto dal disegno di legge tuttora all'esame della Camera dei deputati (atto Camera 4253) e al fine di poter mantenere gli attuali *standards* produttivi, consentendo la continuazione della necessaria operatività in tutti i servizi particolarmente appesantiti da una notevole mole di lavoro, appare necessario prorogare di un anno ancora la normativa eccezionale che consente al Consiglio di amministrazione degli Istituti di previdenza di autorizzare lavoro straordinario anche con il sistema del cottimo (articolo 8).

Con l'articolo 9 si provvede a prorogare di un anno il termine per l'emanazione della normativa tecnica afferente al rilascio del certificato di prevenzione incendi per gli edifici di interesse artistico e storico e di quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni, oggetti di interesse culturale o manifestazioni culturali.

Con l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è stata disposta la facoltà per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di utilizzare le tecnologie atte alla costituzione di un sistema informativo per l'ammodernamento e potenziamento dei propri servizi centrali e periferici, stipulando direttamente contratti e convenzioni con soggetti pubblici, università, centri di ricerca, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato.

L'esercizio di tale facoltà è scaduto il 31 dicembre 1990, per cui si rende necessaria la sua proroga al 31 dicembre 1991 al fine di consentire il proseguimento di tale attività (articolo 10).

Con il 31 dicembre 1990 è scaduto il termine di cui alla legge 18 luglio 1984, n. 370, prorogato dalla legge 31 maggio 1990, n. 128, concernente i servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso l'Amministrazione centrale.

Il disegno di legge governativo (atto Camera 4689), inteso ad estendere per un ulteriore biennio (1991-1992) le predette disposizioni, è ancora all'esame del Parlamento.

In considerazione della necessità di disporre della copertura normativa e finanziaria che consenta la prosecuzione dell'erogazione di servizi sociali oltre la predetta data del 31 dicembre 1990 - e comunque il superamento di una fase transitoria in attesa dell'approvazione del disegno di legge in corso di esame - è disposta la proroga del termine di un anno con l'articolo 11.

La relativa copertura finanziaria risulta iscritta per l'anno 1991 tra le voci del fondo speciale di parte corrente (tab. A) della legge per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991).

L'esecuzione degli accordi di Osimo, di cui alla legge del 14 marzo 1977, n. 73, è stata affidata ad uno speciale Comitato interministeriale di coordinamento con sede presso il Ministero degli affari esteri, con il compito di dare uno stesso indirizzo

politico alle varie leggi di attuazione, di negoziare e concludere intese in determinati settori, di dirimere le controversie e di seguire, con indirizzo unitario, le disposizioni che vengono emanate dalla Amministrazione dello Stato e della Regione.

Poichè detta legge fissava al 31 dicembre 1978 il termine di durata delle attività del citato Comitato, con successive leggi il Parlamento ha disposto la continuazione di tali attività fino al 31 dicembre 1990.

Inoltre con uno dei cennati provvedimenti (decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45), è stata autorizzata la spesa di lire 800 milioni annui fino al 31 dicembre 1990 per proseguire le attività di ricerca e di promozione scientifica e culturale previste nel quadro degli accordi di Osimo.

Poichè l'attuazione degli accordi in esame è ancora in pieno svolgimento, e si protrarrà per molto tempo, si è reso necessario prorogare per un altro anno, con l'articolo 12, sia la durata del Comitato di coordinamento sia la continuazione del finanziamento per le su menzionate attività.

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424, sulle misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico, prevede, al comma 1, la concessione di contributi in conto interessi sui mutui di durata decennale «per la ristrutturazione e la riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e per la realizzazione o la ristrutturazione di strutture turistiche, ricreative e sportive comunque di supporto all'offerta turistica, che vengano completate entro il 30 giugno 1991».

Ai sensi del comma 9 dell'articolo 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990, sono state dettate «le modalità, le procedure e i termini per la concessione dei benefici» e determinate le quote di finanziamento poste a disposizione di ciascuna regione interessata.

Alla valutazione dei progetti ed alla concreta erogazione dei benefici avrebbero

poi dovuto provvedere le regioni sulla base di un programma predisposto entro il 28 febbraio 1990, senonchè la complessità delle operazioni da svolgere per l'esame e l'approvazione delle istanze di finanziamento e la successiva formazione del programma, oltre che le difficoltà di funzionamento degli organi regionali conseguenti allo svolgimento delle elezioni regionali della primavera 1990, hanno impedito il rispetto del termine fissato per tale adempimento, circostanza questa che, a sua volta, ha reso inadeguata la previsione del completamento delle opere finanziate entro il 30 giugno 1991.

Si è reso pertanto necessario prorogare, con l'articolo 13, il termine di che trattasi fino al 31 dicembre 1991.

La proroga appare giustificata dalla circostanza che nella tabella D della legge finanziaria 1991 si prevede un rifinanziamento della legge in questione; in proposito appare evidente che per i nuovi progetti da finanziare, non possono considerarsi validi gli stessi termini assegnati in precedenza ai progetti originariamente presentati.

La situazione appena descritta ha spiegato i suoi effetti anche in ordine alla utilizzazione del fondo per la garanzia dei mutui previsto dall'articolo 1, comma 7 della citata legge n. 424 del 1989: esso è infatti rimasto inutilizzato, non solo perchè il provvedimento relativo alla determinazione dei criteri di ripartizione non è stato definito in tempo utile, ma anche, e soprattutto, in quanto, quand'anche il provvedimento fosse stato perfezionato, nessun intervento avrebbe potuto essere operato in mancanza della stipula dei mutui dovuta alle circostanze di cui sopra si è fatto cenno.

Quanto all'articolo 14 va tenuto conto che l'articolo 11, comma 4, della legge 2 maggio 1990, n. 102, riguardante gli interventi nella Valtellina e nelle zone limitrofe danneggiate dalle alluvioni dell'agosto 1987, prevedeva l'applicabilità di benefici fiscali alle iniziative poste in essere durante un triennio a decorrere dalla data di acquisto dei terreni destinati a nuovi insediamenti produttivi.

Ora è avvenuto che chi ha acquistato i terreni a scopo di investimento nel corso del 1987, ma non ha ancora realizzato l'insediamento produttivo perchè in attesa di essere incluso nelle previsioni di piano, decadrebbe dal beneficio fiscale relativo all'acquisto ove il termine triennale non fosse allungato. Poichè il ritardo nella formazione del piano (che è decisivo nella determinazione della cerchia dei beneficiari) è notevole, viene disposta la proroga di diciotto mesi.

Inoltre viene previsto che il triennio di proroga stabilito dal medesimo articolo 11, comma 4, per i contratti di formazione e lavoro, decorre dalla data di approvazione del piano di cui all'articolo 5 della legge medesima.

Con l'articolo 15 viene assicurata la continuità funzionale dell'attività di elaborazione del piano generale dei trasporti, di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 245, autorizzando l'ulteriore spesa di un miliardo per il 1991.

Il Ministero del tesoro ha in corso di elaborazione uno schema di disegno di legge inteso a dare attuazione al disposto normativo di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, che ha fissato al 1° marzo 1991 la soppressione delle gestioni fuori bilancio, per le quali non è stato legislativamente previsto un termine di durata inferiore.

Peraltro, in considerazione dei tempi lunghi che incontrerebbe l'approvazione del suddetto provvedimento viene prevista all'articolo 16 la proroga delle suddette gestioni al 31 dicembre 1991.

Gli articoli 17 e 18 contengono disposizioni riguardanti il Ministero dell'ambiente, intese a consentire la realizzazione o la definizione di taluni programmi urgenti.

L'articolo 17 consente di differire a tutto il 1991 la facoltà di impegnare somme già previste nello stato di previsione del Ministero per il 1990 e non ancora impegnate. Gli stanziamenti in questione, che riguardano materie di diverso contenuto, dai contributi ai programmi di recupero energetico nella

produzione industriale a quelli destinati ai comuni per l'organizzazione della raccolta dei rifiuti, dalla realizzazione di programmi di difesa idrogeologica e tutela di aree gravemente compromesse sotto il profilo ambientale alla istituzione di parchi nazionali, dai contributi alla promozione di società di servizi ambientali a quelli destinati alla realizzazione di impianti di iniziativa pubblica per lo smaltimento dei rifiuti, non sono stati ancora utilizzati in quanto il loro impegno è connesso a procedure previste dalla legge e da atti amministrativi - alcuni dei quali intervenuti solo di recente - di eccezionale complessità e che comportano l'intervento di numerosi soggetti.

L'articolo 18 consente di completare il programma di interventi per la ristrutturazione ed il risanamento ambientale dell'area della provincia di Massa Carrara adiacente allo stabilimento Farmoplant e

dello stabilimento Enichem di Manfredonia, sulla cui necessità già ampio consenso è stato espresso in sede parlamentare e governativa. Anzi, gli interventi in argomento già sono previsti e finanziati nella deliberazione del CIPE del 3 agosto 1990 recante il programma triennale 1989-1991 per la tutela ambientale, la quale, tuttavia, li subordina alle procedure di dichiarazione di aree ad alto rischio di crisi ambientale, con la conseguente necessità di prolungamento dei termini di realizzazione degli interventi. Operando una sorta di «stralcio» dalle previsioni del programma triennale, la disposizione consente di conseguire con immediatezza lo scopo di risanamento e recupero.

Con l'articolo 19 viene stabilita la decorrenza della legge in esame al 1° gennaio 1991 al fine di non interrompere la continuità dell'azione amministrativa.

## RELAZIONE TECNICA

1. L'articolo 1 prevede la proroga di un anno del funzionamento degli istituti scientifici che operano nel settore della protezione civile (Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti, Gruppo nazionale per la vulcanologia e Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche) e delle organizzazioni di volontariato attive nel medesimo settore.

Sulla base anche dell'esperienza registratasi nel corso del 1990, si ritiene che la complessiva somma di lire 20 miliardi autorizzata per lo scopo potrà essere ripartita tra i predetti organismi in ragione di circa 6 miliardi per ciascuno dei tre Istituti scientifici e di circa 2 miliardi in favore delle organizzazioni di volontariato.

Mediante l'utilizzo delle indicate disponibilità, gli organismi scientifici in questione potranno proseguire le proprie attività, con particolare riferimento ai seguenti interventi:

*Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti:*

- ricerche sulla pericolosità sismica del territorio nazionale e affinamento della classificazione sismica;
- ricerche sugli effetti locali e sulle stabilità dei pendii;
- ricerche sulla vulnerabilità di edifici e sistemi;
- ricerche sperimentali su edifici;
- messa a punto di modelli di calcolo e elaborazione di schemi normativi;
- progetti di valutazione del rischio e informazione di massa;
- personale a contratto (rinnovi e nuove assegnazioni);
- borse di studio e incarichi per tecnici e laureati;
- impegni internazionali;

*Gruppo nazionale per la vulcanologia:*

- gestione e potenziamento delle reti per la sorveglianza visiva, geofisica e geochemica dei vulcani attivi italiani;
- ricerche sui fenomeni precursori delle eruzioni;
- ricerche sui meccanismi di genesi, evoluzione e risalita dei magmi;
- ricerche sui meccanismi eruttivi;
- ricerche per la valutazione del rischio vulcanico e la simulazione delle eruzioni;
- messa a punto di sistemi audiovisivi per l'educazione della popolazione e ricerche per la mitigazione degli effetti delle eruzioni vulcaniche;
- personale a contratto (rinnovi e nuove assunzioni)
- borse di studio per tecnici e laureati
- impegni internazionali.

*Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche:*

- prosecuzione dei progetti esecutivi in corso nel 1990;

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

realizzazione di cartografie tematiche regionali per il rischio di frane;  
 realizzazione di cartografie tematiche del rischio di inondazione di importanti bacini imbriferi;  
 realizzazione di cartografie tematiche della vulnerabilità degli acquiferi.

Relativamente alle associazioni di volontariato sono previsti in particolare i seguenti interventi:

oneri assicurativi;  
 esercitazioni provinciali di protezione civile;  
 prove di soccorso delle associazioni di volontariato;  
 rimborsi di giornate lavorative per volontari partecipanti ad esercitazioni, prove di soccorso, emergenze e corsi di formazione;  
 contributi ad associazioni di volontariato per attrezzature e mezzi;  
 contributi ad associazioni ed organismi di volontariato (in istruttoria) per corsi di formazione ai sensi dell'ordinanza n. 1675/FPC del 30 marzo 1989.

2. L'articolo 8 prevede la proroga di un anno della normativa eccezionale che consente al Consiglio di amministrazione degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro di autorizzare il lavoro straordinario, anche con il sistema a cottimo.

A tal riguardo si precisa che l'onere, indicato in 27.844 milioni di lire per il 1991, viene posto a carico dei bilanci delle Casse pensioni degli Istituti di previdenza.

L'ammontare complessivo della spesa è stato determinato sulla base delle tariffe aggiornate nel corso dell'anno 1990.

PERSONALE DELLA DIREZIONE GENERALE  
 DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA  
 DIRIGENTI (DIV. 41-49-50-51 E VARIE)

Par.	Unità	Monte ore	Q. oraria	TOTALE
537	1	864	37.989	32.822.496
536	16	»	31.143	430.520.832
535	23	»	25.015	497.098.080
533	8	»	24.146	166.897.152
529	4	»	22.407	77.438.592
TOTALE ...	52			1.204.777.152
			+ 9,60% ...	115.658.607
			TOTALE ARR ...	1.320.436.000

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**PERSONALE DELLA DIREZIONE GENERALE  
DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA**

PERSONALE INQUADRATO NEI LIVELLI (DIV. DALLA 1<sup>a</sup> ALLA 37<sup>a</sup> E 48<sup>a</sup>)

Par.	Unità	Monte ore	Q. oraria	TOTALE
300	25	864	19.152	413.683.200
275	33	»	17.402	496.165.824
250	454	»	15.867	6.223.925.952
200	657	»	13.621	7.731.933.408
175	8	»	12.897	89.144.064
150	58	»	12.171	609.913.152
125	39	»	11.489	387.133.344
<b>TOTALE ...</b>	<b>1.274</b>			<b>15.951.898.944</b>
			+ 9,60% ...	1.531.382.299
			<b>TOTALE ARR ...</b>	<b>17.483.281.000</b>

**PERSONALE DELLA COESISTENTE RAGIONERIA CENTRALE, DEL-  
L'UFFICIO DI RISCONTRO DELLA CORTE DEI CONTI E DELL'UTE/I.P.**

Par.	Unità	Monte ore	Q. oraria	TOTALE
536	1	864	31.143	26.907.552
535	3	»	25.015	64.838.880
534	2	»	23.107	39.928.896
300	9	»	19.152	148.925.952
275	5	»	17.402	75.176.640
250	33	»	15.867	452.399.904
200	37	»	13.621	435.436.128
150	1	»	12.171	10.515.744
<b>TOTALE ...</b>	<b>91</b>			<b>1.254.129.696</b>
			+ 9,60% ...	120.396.451
			<b>TOTALE ARR ...</b>	<b>1.374.526.000</b>

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PERSONALE ESTERNO (DIV. 40, 54, 55, 60)

Par.	Unità	Monte ore	Q. oraria	TOTALE
300	7	600	19.152	80.438.400
275	18	»	17.402	187.941.600
250	157	»	15.867	1.494.671.400
225	132	»	14.489	1.147.528.800
200	131	»	13.621	1.070.610.600
175	50	»	12.897	386.910.000
150	11	»	12.171	80.328.600
TOTALE ...	506			4.448.429.400
			+ 9,60% ...	427.049.222
			TOTALE ARR ...	4.875.479.000

## UFFICI PROVINCIALI

Ente	N. pers.	Spesa	9,60%	TOTALE
Dir. prov. tes. ....	267	280.964.867	26.972.627	307.937.494
Int. fin. ....	121	111.351.406	10.689.735	122.041.141
U.T.E. ....	433	400.597.367	38.457.347	439.054.714
Prefetture ....	433	298.233.919	28.630.456	326.864.375
Corte d'appello ....	57	30.461.414	2.924.296	33.385.710
Provveditorati ....	209	85.064.989	8.166.239	93.231.228
Totale spesa 1° semestre 1990 ...				1.322.514.662
Totale spesa 2° semestre 1990 ...				1.467.991.275
TOTALE ...				2.790.505.937
TOTALE ARR ...				2.790.506.000

## RIEPILOGO SPESA COMPLESSIVA PER LAVORO STRAORDINARIO 1991

*Personale della Direzione generale degli Istituti di previdenza:*

1) Dirigenti .....	L.	1.320.436.000
2) Inquadrato nei livelli .....	»	17.483.281.000

*Personale della Ragioneria, della Corte dei conti e dell'UTE/I.P. ....*

» 1.374.526.000

*Personale esterno .....*

» 4.875.479.000

*Personale uffici provinciali .....*

» 2.790.506.000

---

 TOTALE ... L. 27.844.228.000

---

 TOTALE ARR. ... L. 27.844.000.000
 

---

3. In merito all'onere finanziario derivante dall'attuazione della normativa di cui all'articolo 11, è da sottolineare che presso il Ministero degli affari esteri si è verificato un notevole incremento della domanda di servizi sociali, quale conseguenza del nuovo orario di lavoro introdotto a partire dal 25 settembre 1988. Il Ministero ha dovuto adeguare il funzionamento dei servizi sociali al nuovo orario, potenziando fin dal 1989 le strutture ed il personale ad esso predisposto.

In relazione ai singoli servizi si precisa quanto segue:

a) *Mensa*

Attualmente vengono consumati in media 700 pasti al giorno. Il prezzo pagato dall'utente varia da lire 1.750 (per pasto ridotto) a lire 2.350 (per il pasto completo). La quota restante del costo di ogni pasto ammonta a circa lire 6.000 (al costo base di lire 3.375 sono da aggiungere la revisione periodica, calcolata sulla base degli indici di incremento del costo della manodopera e delle materie prime - quest'ultimo fornito dalla Camera di commercio di Milano - nonché l'IVA al 4 per cento).

Inoltre, per il buon andamento del servizio, è necessario provvedere alla quotidiana pulizia dei locali, a controlli igienico-sanitari, all'acquisto di suppellettili ed alla riparazione delle attrezzature.

L'onere finanziario complessivo è valutato in lire 900 milioni all'anno.

b) *Asilo nido*

Ospita giornalmente circa 60 bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni figli del personale dipendente o comandato presso il Ministero degli affari esteri, suddivisi in gruppi di fasce di età. I bambini vengono accolti dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle ore 16; nella giornata di sabato, dalle 8,30 alle 14,30. L'asilo è riservato ai figli di dipendenti che abbiano optato per la settimana lavorativa su sei giorni o vi siano tenuti per turni di servizio o servizi strumentali di base.

Il personale adibito al servizio di asilo nido (24 unità, che comprende 1 direttrice, 1 responsabile sanitario, 14 assistenti, 6 ausiliari, 2 cuoche) garantisce un rapporto personale-bambini al massimo di 1 a 8.

Ove possibile, vengono formati gruppi più piccoli, per garantire un migliore servizio.

Tenuto conto che i genitori contribuiscono con una quota di lire 80.000 mensili (a cui corrisponde la copertura delle spese di vitto, materiale ludico-didattico, materiale igienico-sanitario), gli oneri derivanti dalle spese per la quotidiana pulizia dei locali, per la manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli stessi e delle attrezzature, per piccoli arredi e per la corresponsione delle competenze spettanti al personale impiegato sono valutabili intorno ai novecento milioni.

c) *Servizio di assistenza ai bambini durante le vacanze*

Questo servizio inizia alla metà del mese di giugno e continua senza interruzione fino alla metà del mese di settembre. Il suo scopo è accogliere ed assistere con attività ludico-didattiche ragazzi in età compresa tra i tre anni ed i dodici anni, figli di dipendenti del Ministero degli affari esteri e di personale comandato durante la pausa scolastica estiva.

L'affluenza media è di 150 ragazzi al giorno. Essi vengono seguiti da personale professionalmente qualificato, per una fascia oraria di otto ore. Tenuto conto che i genitori contribuiscono con quote di lire 25.000 (venticinquemila) per turno quindicinale. L'onere derivante dalle competenze per il personale specializzato e dalla manutenzione delle aree riservate a tale servizio sociale è valutato intorno ai duecento milioni.

RIEPILOGO	Lire
Servizio mensa .....	0,9 miliardi
Servizio asilo nido .....	0,9 miliardi
Servizio assistenza bambini .....	0,2 miliardi
Totale ...	2,0 miliardi

A tale onere di lire 2 miliardi si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, sulla base di quanto stabilito dalla legge finanziaria per l'anno 1991.

4. L'articolo 12 prevede la proroga di un anno delle attività di studio e delle attività del Comitato interministeriale di coordinamento per l'attuazione degli accordi di Osimo per una spesa complessiva di milioni 900.

La spesa per l'attività di studio riguarda:

la fattibilità per il progetto di risanamento del fiume Timavo (quota 1991) .....	520.000.000
la restituzione dei beni archivistici alla Jugoslavia ...	150.000.000
	<hr/>
Totale ...	670.000.000
IVA 19% ...	127.000.000
	<hr/>
Totale ...	797.000.000
	<hr/>
Totale in cifra tonda ...	800.000.000
	<hr/> <hr/>

Per quanto attiene il funzionamento del Comitato interministeriale la spesa occorrente di lire 100 milioni per il 1991 è stata così quantificata:

1. Personale di segreteria di due unità:	
a) 1 ambasciatore a riposo per il quale è prevista la corresponsione di un apposito compenso ..	28.000.000
b) 1 coadiutore cui è corrisposto un apposito compenso .....	5.000.000
2. Traduzione di documenti	14.000.000
3. Due interpreti per 15 incontri annui del Comitato di coordinamento della durata di 3 giorni ciascuno (300.000 × 2 × 15 × 3) .....	27.000.000
4. Spese per consulenze tecniche affidate a due esperti (13.000.000 × 2) .....	26.000.000
	<hr/>
Totale ...	100.000.000
	<hr/> <hr/>

5. L'articolo 15 prevede la proroga di sei mesi del funzionamento della Segreteria tecnica del Piano generale dei trasporti, con un onere di 1 miliardo di lire destinato a far fronte alle seguenti esigenze:

---

---

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

---

Spese per il personale .....	L.	300.000.000
Compensi agli esperti .....	»	500.000.000
Spese di funzionamento .....	»	200.000.000
		<hr/>
Totale ...	L.	1.000.000.000
		<hr/> <hr/>

6. L'articolo 18 autorizza la spesa di lire 35 miliardi nel 1991 per la prosecuzione degli interventi di ristrutturazione e risanamento ambientale resisi necessari in relazione alle note vicende che hanno interessato gli stabilimenti della Farmoplant di Massa Carrara e dell'Enichem di Manfredonia.

La predetta somma corrisponde a quella individuata per lo scopo dal Programma triennale 1989-1991 per la tutela ambientale, approvato dal CIPE nella seduta del 3 agosto 1990.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

*(Interventi in favore  
della comunità scientifica  
e delle associazioni di volontariato)*

1. È prorogato al 31 dicembre 1991 il termine del 31 dicembre 1990 indicato dall'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, per quanto concerne gli interventi in favore della comunità scientifica ed in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile di cui agli articoli 9 e 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363. Al relativo onere, complessivamente valutato nel limite massimo di lire 20 miliardi, si provvede a carico del Fondo per la protezione civile.

**Art. 2.**

*(Sezioni staccate di Avellino e Salerno  
del provveditorato alle opere pubbliche  
della Campania)*

1. L'attività delle sezioni staccate di Avellino e Salerno del provveditorato alle opere pubbliche della Campania, già autorizzata per il triennio dal 27 agosto 1981 al 26 agosto 1984 e prorogata da ultimo al 31 dicembre 1990 dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1991.

**Art. 3.**

*(Silenzio-assenso per le concessioni edilizie)*

1. Il termine previsto, da ultimo, al 31 dicembre 1990 dall'articolo 8 della legge 31 maggio 1990, n. 128, concernente l'accogli-

mento delle domande di concessione ad edificare in presenza delle condizioni previste dall'articolo 8, primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, è prorogato al 31 dicembre 1991.

Art. 4.

*(Localizzazione di programmi costruttivi di edilizia economica e popolare in zone residenziali dei piani regolatori)*

1. Al fine di consentire l'ultimazione delle opere di urbanizzazione, dei servizi pubblici e degli interventi pubblici di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata, il termine indicato dall'articolo 2, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1990 dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, è prorogato al 31 dicembre 1991.

Art. 5.

*(Cessione e assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata)*

1. I termini per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata, già prorogati al 31 dicembre 1990 dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1990, n. 128, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1991, limitatamente agli interventi costruttivi ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

*(Opere di edilizia penitenziaria)*

1. Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari, limi-

tatamente a quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della predetta legge, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1991.

Art. 7.

*(Ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991 l'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 con sede in Palermo è soppresso. Le residue funzioni vengono esercitate dal provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia con sede in Palermo, cui è trasferito il relativo personale, nonché gli uffici dirigenziali già individuati presso il soppresso Ispettorato.

Art. 8.

*(Lavoro straordinario del personale degli istituti di previdenza)*

1. Il termine del 31 dicembre 1990 di cui all'art. 23 della legge 31 maggio 1990, n. 128, concernente la deroga alle vigenti disposizioni per l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario del personale della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, è prorogato al 31 dicembre 1991.

2. Le prestazioni di lavoro straordinario oltre il normale orario di servizio potranno essere richieste, anche con il sistema del cottimo, sulla base di criteri da stabilirsi dal consiglio di amministrazione degli Istituti di previdenza.

3. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 27.844.000.000, è posto a carico dei bilanci delle Casse pensioni degli Istituti di previdenza.

Art. 9.

*(Certificato di prevenzione incendi)*

1. La normativa tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui

all'articolo 3, terzo comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, come sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, sarà emanata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno, entro il termine improrogabile del 31 dicembre 1991. Si osservano le disposizioni dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

#### Art. 10.

*(Ammodernamento e potenziamento dei servizi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale)*

1. È prorogato al 31 dicembre 1991 il termine del 31 dicembre 1990 indicato dall'articolo 26 della legge 31 maggio 1990, n. 128, per quanto concerne la facoltà di convenzionamento con terzi per l'ammodernamento e potenziamento dei servizi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

#### Art. 11.

*(Servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri)*

1. È prorogato al 31 dicembre 1991 il termine del 31 dicembre 1990 indicato dall'articolo 27 della legge 31 maggio 1990, n. 128, riguardante l'efficacia delle norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale, di cui all'articolo 3 della legge 18 luglio 1984, n. 370.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Proroga della legge n. 370 del 1984, concernente norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 12.

*(Accordi di Osimo*

*di cui alla legge 14 marzo 1977, n. 73)*

1. Per consentire al Ministero degli affari esteri di provvedere agli studi di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, e alle attività di ricerca e di promozione scientifica e culturale connesse, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1991.

2. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento e della relativa segreteria, previsto dall'art. 7 della legge 14 marzo 1977, n. 73, già prorogate fino al 31 dicembre 1990 con l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, sono prorogate fino al 31 dicembre 1991, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, della legge 22 febbraio 1982, n. 960. Per consentire il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1991.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 900 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 13.

*(Completamento di strutture turistiche nell'Adriatico)*

1. È prorogato al 31 dicembre 1991 il termine del 30 giugno 1991 relativo al completamento delle opere previste dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424.

2. Le disponibilità esistenti al 31 dicembre 1990 sul fondo previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, possono essere impegnate nell'anno 1991.

## Art. 14.

*(Provvidenze per la Valtellina e zone adiacenti)*

1. Il termine di tre anni di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 2 maggio 1990, n. 102, concernente la realizzazione di insediamenti produttivi nei territori di cui all'articolo 1 della medesima legge, è prorogato di diciotto mesi.

2. La proroga di tre anni dei contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 102, decorre dalla data di approvazione del piano di cui all'articolo 5 della medesima legge.

## Art. 15.

*(Piano generale dei trasporti)*

1. Per assicurare fino al 30 giugno 1991 la continuità funzionale della legge 15 giugno 1984, n. 245 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1991. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'apposito accantonamento «Costituzione e funzionamento del CIPET».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

*(Gestioni fuori bilancio)*

1. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, relativo alla soppressione delle gestioni fuori bilancio, è prorogato al 31 dicembre 1991.

2. Le gestioni fuori bilancio inerenti le attività di protezione sociale svolgentisi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno e della difesa di cui agli articoli 4, 9 e 13 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, sono prorogate fino al 31 dicembre 1991.

Art. 17.

*(Utilizzo di disponibilità destinate alla salvaguardia ambientale)*

1. Le somme previste dall'articolo 14, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, dall'articolo 17, commi 20 e 40, e dall'articolo 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché dagli articoli 1, commi 4 e 5, e 7, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ancora disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1990, non impegnate alla chiusura del detto anno, possono esserlo nell'esercizio finanziario 1991.

Art. 18.

*(Risanamento ambientale degli stabilimenti Farmoplant di Massa Carrara ed Enichem di Manfredonia)*

1. Per assicurare il completamento da parte del Ministero dell'ambiente degli

interventi per la ristrutturazione ed il risanamento ambientale dell'area della provincia di Massa-Carrara adiacente allo stabilimento Farmoplant e dello stabilimento Enichem di Manfredonia, è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi per l'anno 1991. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1991, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305, così come determinata dalla Tabella C della legge 29 dicembre 1990, n. 405.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 19.

##### *(Decorrenza delle disposizioni)*

1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1991.